

SOMMARIO

SAGGI

IL CONTRATTO E L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERATIVA

di Renato Clarizia

623

Sommario: 1. Il contesto socio-giuridico nel quale opera il contratto e come inizia la sua trasformazione alla fine dello scorso secolo. – 2. Informatica e contratto: i primi passi, i primi problemi. – 3. Intelligenza artificiale e società civile. – 4. Intelligenza artificiale e contratto.

L'A. dopo una sintetica esposizione dell'impatto dell'informatica, di internet e dell'intelligenza artificiale sulla società civile e nel mondo del diritto, in particolare nelle relazioni interpersonali e sulla disciplina del contratto, si sofferma sull'intelligenza artificiale e su quella cd generativa. Dopo averne indicato i pregi e i vantaggi, denuncia le problematiche che sempre con maggiore insistenza si presentano. L'identificazione soggettiva non è certa e così la veridicità dei contenuti elaborati, ma soprattutto l'autonomia elaborativa ed esecutiva che talvolta caratterizza l'intelligenza artificiale conduce al prevalere della tecnica sull'Uomo: è necessario che si intervenga per non rischiare di mortificare la sua dignità.

After a brief overview of the impact of information technology, internet, and artificial intelligence on civil society and the legal system, particularly in interpersonal relationships and the regulation of contracts, the Author focuses on artificial intelligence and so-called generative artificial intelligence. After highlighting their merits and advantages, He highlights the increasingly pressing problems. Subjective identification is uncertain, and thus the veracity of the processed content, but above all, the autonomy of processing and execution that sometimes characterizes artificial intelligence, leads to the prevalence of technology over humankind: intervention is necessary to avoid the risk of undermining human dignity.

CODICI DI CONDOTTA, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E FORME DI REGOLAZIONE "MISTA"

di Bruno Tassone e Sara Manni

633

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La disciplina dei codici di condotta per l'applicazione volontaria di requisiti specifici. – 3. Ulteriori regole sui codici di condotta, codici di buone pratiche ed errori di traduzione. – 4. Co-regolazione o autoregolazione? – 5. Esempi virtuosi e l'ipotesi ricostruttiva della "regolazione mista". – 6. Codici di condotta, sanzioni e altre misure di esecuzione dell'AI Act. – 7. Codici di condotta e responsabilità civile. – 8. Considerazioni conclusive.

Il presente contributo fornisce un'analisi dettagliata dei c.d. codici di condotta per l'applicazione volontaria di requisiti specifici, previsti dall'art. 95 del Reg. (UE) 2024/1689, esaminati alla luce dell'approccio di *governance* adottato dal legislatore unionale, il quale è volto a coniugare l'esigenza di non inibire l'innovazione tecnologica con una regolazione eccessivamente stringente, con quella – improrogabile – di tutelare i diritti fondamentali. Ricostruisce le usuali forme di regolazione usate in sede europea – e messo in evidenza un errore di traduzione che caratterizza la versione italiana del Regolamento – viene allora proposta una ricostruzione della forma di regolazione impiegata per i codici di condotta tale da attribuire loro rilevanza rispetto alle norme sulle sanzioni, con ulteriori ricadute in tema di responsabilità extra-contrattuale. La trattazione si conclude con varie riflessioni di sistema, fra cui quella per cui un approccio regolatorio "misto" appare molto calzante per la disciplina di settori ad alto dinamismo tecnologico – quale è quello dell'IA – ove la promozione dell'auto-regolazione risulta quanto mai utile ad arginare la rapida obsolescenza normativa.

This article provides a detailed analysis of the codes of conduct for the voluntary application of specific requirements, as outlined in Article 95 of Regulation (EU) 2024/1689. These instruments are examined in the light of the governance approach adopted by the EU legislator in regulating Artificial Intelligence systems, which aims to protect fundamental rights, without resorting to overly stringent regulation to avoid stifling technological innovation. After reconstructing the usual forms of regulation used at the European level – and after highlighting a translation mistake of the Italian version of the Regulation – the essay proposes a reading of the form of regulation used for the Codes of Conduct apt to make them relevant with respect to the rules about the sanctions and with further implications for the ones about torts. Finally, several systematic considerations are offered and, amongst them, the one according to which a "mixed" regulatory approach is the most suitable for governing sectors characterized by high technological dynamism – such as that of AI – where the promotion of self-regulation proves especially useful in curbing the rapid obsolescence of legislation.

FALLACIE LOGICHE E CYBERSECURITY

di Angelo Costanzo

649

Sommario: 1. Premesse. – 1.1. Infosfera e cybersecurity. – 1.2. Modelli, incertezze e anomalie. – 2. Possibili fallacie inferenziali o per equivocazione negli algoritmi deduttivi. – 3. Le fallacie insite nella logica induttiva e le macchine intelligenti. – 3.1. Correlazioni e connessioni. – 3.2. Fallacie della logica induttiva: generalità e generalizzazione. – 4. Fallacie nella utilizzazione delle conclusioni.

L'Intelligenza Artificiale è uno strumento potente per la cybersecurity, ma presenta rischi di risultati fuorvianti a causa di possibili fallacie logiche e bias cognitivi. Gli algoritmi dei sistemi esperti, che operano secondo una logica deduttiva, possono incorrere in errori applicativi e equivocazioni nel trattamento dei dati. Inoltre, nei contesti dinamici la loro efficacia è limitata. Le macchine intelligenti, basate su una logica induttiva e probabilistica, possono produrre generalizzazioni indebite o segnalare false cause, perché non distinguono le mere correlazioni dalle connessioni causali. Per superare queste limitazioni, sono necessari sistemi ibridi, che combinano la potenza della IA con la capacità critica propria del giudizio umano.

Artificial Intelligence is a powerful tool for cybersecurity, but it presents risks of misleading results due to logical fallacies and cognitive biases. The algorithms of expert systems, which operate according to a deductive logic, can incur application errors and misunderstandings in data processing. Moreover, their effectiveness in dynamic contexts is limited. Intelligent machines, based on an inductive and probabilistic logic, can produce undue generalizations or report false causes, because they do not distinguish mere correlations from causal connections. To overcome these limitations, analytical strategies (e.g., supervised learning, step-by-step reasoning) and hybrid systems are needed, combining the power of AI with the critical capacity of human judgment.

■ GIURISPRUDENZA

INTERNAZIONALE

L'AUTORE OLTRE L'UMANO? LA SUPREMA CORTE MESSICANA DEFINISCE I LIMITI DELLA CREATIVITÀ ARTIFICIALE
Suprema Corte De Justicia De La Nación (México); Segunda Sala; sentencia 2 de julio de 2025;
Amparo Directo 6/2025

commento di Virgilio D'Antonio e Ciro Maria Ruocco

657

658

Sommario: 1. Antropocentrismo e diritto d'autore: la SCJN al cospetto della creatività artificiale. La questione in sintesi. – 2. Tra diritti umani e creatività. Il principio *pro homine* nella disciplina messicana del diritto d'autore. – 3. La centralità della persona oltre la creatività: l'esperienza danese sul "copyright of identity". – 4. Il bivio metodologico del diritto d'autore: tra eccezioni tipizzate e *fair use*. – 5. Riflessioni conclusive sul confine umano della creatività nell'era algoritmica.

Il presente contributo analizza la decisione della Suprema Corte di Giustizia della Nazione (SCJN) del Messico, resa nell'*Amparo Directo 6/2025*, prima pronuncia di una Corte Suprema in materia di diritto d'autore e intelligenza artificiale. La controversia trae origine dalla richiesta di registrazione di un'opera generata da IA, respinta dalle autorità amministrative e confermata dal Tribunale federale di giustizia amministrativa. La Corte ha ribadito l'impostazione antropocentrica del diritto d'autore, affermando che solo la persona fisica può essere titolare dei diritti morali e patrimoniali, escludendo la possibilità di riconoscere qualità autoriali alle entità artificiali. La pronuncia si colloca nel più ampio dibattito internazionale sulla "creatività delle macchine" e sulla necessità di ripensare i confini della protezione giuridica delle opere nell'era digitale, riaffermando al contempo la centralità della persona umana quale fulcro dell'ordinamento dei diritti fondamentali.

This paper examines the decision of the Mexican Supreme Court (Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN) in *Amparo Directo 6/2025*, the first ruling by a Supreme Court on copyright and artificial intelligence. The case arose from a request to register an AI-generated work, denied by the copyright authority and upheld by the Federal Administrative Court. The Court reaffirmed the anthropocentric nature of copyright law, holding that only natural persons may hold moral and economic rights, thereby excluding artificial entities from authorship. The judgment contributes to the broader international debate on "machine creativity" and the future of copyright protection in the digital age, while reasserting the human person as the normative center of fundamental rights.

EUROPEA

BYLOCK E AUTOMATISMI PROBATORI: LA CORTE EDU RIBADISCE L'ILLEGITTIMITÀ DELLE CONDANNE «DA USO DELL'APP»
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; sezione seconda; sentenza 22 luglio 2025, Appl. no. 1595/20

commento di Alessio Scarcella

669

673

Sommario: 1. L'interpretazione estensiva ed imprevedibile della fattispecie penale. – 2. La mancanza di un *fair trial*

per l'impossibilità di contraddire in modo effettivo la prova digitale. – 3. Il caso esaminato dalla Corte EDU. – 4. I precedenti della Corte di Strasburgo. – 5. Considerazioni conclusive.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, pronunciandosi su un caso in cui si discuteva della legittimità delle condanne inflitte dalle autorità giudiziarie turche nei confronti di numerosi ricorrenti per il reato di appartenenza ad un'organizzazione terroristica armata, sol perché utilizzatori di ByLock, un'applicazione di messaggistica che i giudici turchi ritenevano essere stata progettata per l'uso esclusivo dei membri di una presunta organizzazione terroristica (denominata FETÖ/PDY), ha ritenuto, sebbene a maggioranza (sei voti contro uno), che vi fosse stata, da un lato, una violazione dell'articolo 7 (*nulla poena sine lege*), e, dall'altro, una violazione dell'articolo 6 § 1 (diritto a un giusto processo) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. I 239 ricorsi decisi sono solo una parte delle migliaia di ricorsi all'ordine del giorno della Corte EDU riguardanti questioni simili a quelle giudicate nel caso della Grande Camera della Corte *Yüksel Yalçınkaya c. Turchia* (n. 15669/20). Come nel caso giudicato dalla Grande Camera, anche in questo la Corte ha ritenuto che l'approccio categorico dei tribunali turchi all'uso dell'applicazione di messaggistica crittografata denominata "ByLock" – in particolare che chiunque avesse utilizzato l'applicazione poteva, in linea di principio, essere condannato solo per questo motivo per appartenenza a un'organizzazione terroristica armata – aveva violato il diritto dei ricorrenti a una protezione effettiva contro procedimenti penali, condanne e sanzioni arbitrarie e i loro diritti a un giusto processo. La Corte ha sottolineato che la situazione che aveva condotto alla constatazione di una violazione degli articoli 7 e 6 § 1 della Convenzione derivava da un problema sistemico che interessava un gran numero di persone e che richiedeva una soluzione a livello nazionale. A seguito della sentenza *Yüksel Yalçınkaya*, la Corte aveva già notificato al governo turco 5.000 ricorsi analoghi, tra cui quelli del presente caso, e migliaia di altri si stavano ancora accumulando nei suoi archivi.

*The European Court of Human Rights, ruling on a case concerning the legitimacy of convictions imposed by the Turkish judicial authorities on numerous applicants for the offence of membership in an armed terrorist organization—solely on the grounds that they were users of ByLock, a messaging application which the Turkish courts considered to have been designed for the exclusive use of members of a purported terrorist organization (known as FETÖ/PDY)—held, albeit by a majority (six votes to one), that there had been, on the one hand, a violation of Article 7 (*nulla poena sine lege*), and, on the other, a violation of Article 6 § 1 (right to a fair trial) of the European Convention on Human Rights. The 239 applications decided in this case represent only a fraction of the thousands of cases currently pending before the European Court of Human Rights concerning issues similar to those adjudicated in the Grand Chamber case of *Yüksel Yalçınkaya v. Turkey* (no. 15669/20). As in the case decided by the Grand Chamber, the Court in this instance found that the categorical approach adopted by the Turkish courts regarding the use of the encrypted messaging application known as "ByLock"—in particular, the notion that anyone who had used the application could, in principle, be convicted solely on that basis for membership in an armed terrorist organization—had violated the applicants' right to effective protection against arbitrary criminal proceedings, convictions, and sanctions, as well as their right to a fair trial. The Court emphasized that the situation leading to the finding of a violation of Articles 7 and 6 § 1 of the Convention stemmed from a systemic problem affecting a large number of individuals and requiring a solution at the national level. Following the *Yüksel Yalçınkaya* judgment, the Court had already notified the Turkish government of 5,000 similar applications, including those in the present case, and thousands more continued to accumulate in its docket.*

COMPARATA

IL DANNO DA PERDITA DI CONTROLLO DEL DATO PERSONALE: UNA NUOVA FRONTIERA DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Tribunale di Lipsia; sezione civile; sentenza 29 luglio 2025

commento di Angelo Maietta

683

685

Sommario: 1. Il caso. – 2. La Responsabilità del Gestore della Piattaforma come Titolare del Trattamento. – 3. L'art. 82 GDPR e la natura del danno risarcibile: il dibattito dottrinale e giurisprudenziale. – 4. La perdita di controllo dei dati personali. Il quadro giurisprudenziale europeo. – 5. Qualificazione del danno e regime probatorio. I principi del Tribunale di Lipsia nel contesto giurisprudenziale sovranazionale. – 6. Vulnerabilità degli utenti digitali e funzionalità del dato personale nel contesto digitale. – 7. Conclusioni.

La presente riflessione si prefigge di esaminare la recente e significativa pronuncia del Tribunale di Lipsia (Germania) del 29 luglio 2025, la quale ha condannato una nota società che gestisce social network al risarcimento di un danno non patrimoniale quantificato in € 5.000,00, oltre a concedere una misura inibitoria, per aver trattato illecitamente dati personali di un utente raccolti tramite business tools su siti web e applicazioni di terze parti. L'analisi si concentrerà sulla qualificazione della responsabilità del titolare, sull'illiceità del trattamento e, in particolare, sulla natura e quantificazione del danno risarcibile, confrontando l'approccio del giudice tedesco con gli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina italiana, nonché con i principi sanciti dal diritto dell'Unione Europea.

The article analyses the recent ruling by the Leipzig Court on 29 July 2025, which awarded compensation for non-pecuniary damage resulting from the loss of control over a user's personal data, caused by unlawful and pervasive processing using tracking tools on third-party websites and apps. The note examines the liability profiles of the data controller, the absence of a lawful legal basis and the classification of non-pecuniary damage in light of Article 82 of the GDPR. It also explores the deterrent role of damages in relation to the seriousness of the conduct. The commentary compares the German approach with Italian case law and doctrine, highlighting the exceeding of the threshold of tolerability and the evolution of the concept of digital damage.

CIVILE

L'E-MAIL ORDINARIA (P.E.O.) NON RIENTRA TRA I MEZZI DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE

Corte di Cassazione; sezione seconda; ordinanza 18 giugno 2025, n. 16399

commento di Massimo Serra e Caterina Tosatti

695

697

Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. Le finalità dell'Assemblea condominiale. – 3. Perché la posta elettronica ordinaria non consente una valida convocazione dell'Assemblea. – 4. Alcune conclusioni.

Il presente contributo esamina un caso che i giudici di merito si trovano spesso a dover dirimere, ovvero la convocazione dell'Assemblea condominiale inoltrata dall'Amministratore all'indirizzo di posta elettronica ordinaria del condòmino, che pure gliene abbia fatto richiesta o espressamente rilasciato autorizzazione. Nel tentativo di snellire la procedura di convocazione dell'Assemblea condominiale, nonché per esigenze di speditezza e di trasparenza, gli Amministratori e i condomini di sovente si adoperano con acquisizione di consensi per l'utilizzo di detto strumento – si pensi alla trasmissione dei documenti che l'Assemblea dovrà discutere ed al fatto che non tutti i condomini posseggono un indirizzo di posta elettronica certificata. Gli Autori, partendo da un quadro generale della tematica della convocazione dell'Assemblea condominiale, si cimenteranno nell'analisi dei punti decisi dalla pronuncia in commento per cercare di enucleare le varie criticità sorte ed i possibili scenari futuri, avendo attenzione per la giurisprudenza di merito che si è orientata in modo difforme rispetto alla Corte di cassazione.

The essay scrutinizes a case study that justices often are asked to rule about, that is the calling a landlord meeting in the context of apartment complex, also known as 'condominium', using an ordinary electronic mail address instead of the other means provided and set forth by law. More often than before, the building managers and the landlords try to bypass the strict rule of the law by agreeing mutually to use e-mail to call the meetings, mainly because it is a way to transfer quickly a relatively high quantity of documents and information. The Authors examine the topic of the co-owners meeting rules, to then delve into the topics that arose troubles so far and the possible future legislation changes, taking into consideration the rulings of the lower Courts of justice in the subject matters that already envisioned e-mail as a valid way to call these landlords meetings.

L'INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DELLA DEFINIZIONE DI "VENDITA" NELL'AMBITO DELL'ART. 130 C. 4 DEL CODICE

PRIVACY: NUOVE PROSPETTIVE NEL COMMERCIO ELETTRONICO

Corte di Cassazione; sezione seconda; ordinanza 13 giugno 2025, n. 15881

commento di Francesca Conte

711

713

Sommario: 1. Il caso. – 2. I requisiti per l'applicazione dell'art. 130 comma 4 Cod. Privacy secondo la Corte di Cassazione. – 3. La registrazione a un sito web quale accettazione di un contratto per la fornitura di servizi aggiuntivi. – 4. Il carattere oneroso nello scambio di dati contro servizio. – 5. Una proposta alternativa di «vendita» ai sensi dell'art. 130 comma 4. – 6. Considerazioni conclusive.

La pronuncia in commento delimita l'ambito applicativo dell'art. 130 comma 4 Cod. Privacy nel contesto della registrazione dell'interessato a un sito web di "aggregazione di offerte". La Corte si focalizza, in particolare, sulla definizione di "vendita" escludendo dall'ambito applicativo lo scambio di dati personali a fronte della fornitura di un servizio. Sulla base di un'interpretazione restrittiva, a rientrare nell'esenzione di cui all'art. 130 comma 4 sarebbe solo il riutilizzo di dati personali ottenuti nel contesto di un rapporto contrattuale a titolo oneroso. Gli elementi forniti dalla Corte consentono di compiere alcune riflessioni sul contesto normativo che disciplina lo scambio di dati personali, e di fornire un'interpretazione alternativa della "vendita" nell'ambito della fornitura di servizi sulla Rete.

The examined case law defines the scope of application of Art. 130(4) of the Italian Privacy Code in the context of a data subject's registration in an 'offer aggregation' website. The Court focuses, in particular, on the definition of 'sale,' excluding from its scope the exchange of personal data in return for the provision of a digital service. Based on a restrictive interpretation, only the reuse of personal data obtained in the context of a contractual relationship for consideration would fall within the exemption under Art. 130(4). The elements provided by the Court allow for some reflections on the regulatory framework governing the exchange of personal data, and for an alternative interpretation of 'sale' in the context of the provision of digital services.

DATI DIGITALI POST MORTEM: TRA DIRITTO DI ACCESSO E VOLONTÀ DI CANCELLAZIONE

Tribunale di Venezia; sezione prima; ordinanza 4 giugno 2025

commento di Irene Coppola

723

726

Sommario: 1. Il Caso di specie. – 2. Il reclamo e la decisione finale del Tribunale di Venezia. – 3. Le implicazioni giuridiche dell'ordinanza. – 4. Non di eredità digitale, ma di validità del consenso. – 5. La (in)contestabile argomentazione circa l'adesione alle condizioni generali e l'effettività della ricerca del consenso. – 6. L'accettazione digitale nel contratto per adesione. – 7. Il clic come manifestazione di volontà digitale. – 8. I punti critici della pronuncia in esame. – 9. Osservazioni conclusive.

Il presente contributo propone un'analisi critica dell'interazione tra la manifestazione di volontà volta alla cancellazione dei dati digitali *ante mortem* e il diritto degli eredi all'accesso ai dati personali del defunto, come disciplinato dall'art. 2-terdecies del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs. 101/2018). L'indagine si concentra sulla tensione tra autodeterminazione digitale e tutela successoria, evidenziando la necessità di un approccio sinergico per comprendere – o discutere – l'orientamento giurisprudenziale italiano attuale. L'obiettivo è stimolare un intervento deciso della dottrina, affinché non si limiti a recepire passivamente il diritto pretorio, ma contribuisca attivamente a delineare nuovi scenari giuridici generati dall'impatto della tecnologia sulla vita e sui diritti fondamentali della persona. In tale prospettiva, si auspica una riflessione più profonda sul consenso digitale e sulle modalità della sua formazione nell'attuale ecosistema tecnologico, quale snodo cruciale per una futura regolazione consapevole e coerente.

This paper offers a critical analysis of the interaction between the expression of intent to delete digital data ante mortem and the right of heirs to access the personal data of the deceased, as governed by Article 2-terdecies of the Privacy Code (Legislative Decree 196/2003, amended by Legislative Decree 101/2018). The investigation focuses on the tension between digital self-determination and inheritance protection, highlighting the need for a synergistic approach to understand – or discuss – the current Italian jurisprudential orientation. The aim is to stimulate decisive action on the part of legal scholars, so that they do not merely passively accept case law, but actively contribute to outlining new legal scenarios generated by the impact of technology on people's lives and fundamental rights. In this perspective, we hope for a more in-depth reflection on digital consent and how it is formed in the current technological ecosystem, as a crucial juncture for future informed and consistent regulation.

PENALE

LA RISSA VIRTUALE, TRA DIFFAMAZIONE AGGRAVATA E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI PERSONALI

Corte di Cassazione; sezione quinta; sentenza 25 agosto 2025, n. 29683

commento di Paolo Di Fresco

735

739

Sommario: 1. Il caso. – 2. Post offensivi su un social network: ingiuria o diffamazione? – 3. L'uso non autorizzato di una fotografia altrui. Cenni introduttivi sul reato di trattamento illecito dei dati personali. – 4. La soluzione adottata nel caso concreto, tra principi consolidati e travisamenti delle fattispecie previste dall'art. 167 D.lgs. 195 del 2003. – 5. Le nozioni di nocumento e consenso nella (precaria) economia della sentenza. – 6. Considerazioni conclusive.

Pronunciandosi sugli esiti penali di una *flame war*, cioè di uno scambio di offese e insulti tra gli utenti di un forum di discussione online, la sentenza in commento conferma quel consolidato indirizzo interpretativo secondo cui integra il reato di diffamazione la pubblicazione di post offensivi e denigratori allorché la persona offesa non abbia la possibilità di replicare immediatamente. Il profilo di maggiore interesse della pronuncia attiene, però, al reato di trattamento illecito dei dati personali previsto dall'art. 167 D.lgs. 196/03, che la Cassazione ravvisa nella condotta di chi pubblichi su social network la foto utilizzata dal proprio contendente come profilo Whatsapp, senza il consenso dell'interessato. Sul punto, la Cassazione giunge a conclusioni condivisibili ancorché il percorso argomentativo non sempre appaia convincente.

In ruling on the criminal implications of a flame war – that is an exchange of insults and offensive remarks online between users of a discussion forum – the judgment under review confirms the well-established interpretative approach whereby the offence of defamation is constituted by the publication of offensive and disparaging posts whenever the injured party does not have the opportunity to respond immediately. The most significant aspect of the decision, however, concerns the offence of unlawful processing of personal data under Article 167 of Legislative Decree No. 196/2003, which the Court of Cassation found to be committed by the individual who published on a social network the photograph used by his opponent as a WhatsApp profile picture, without the latter's consent. On this point, the Court of Cassation reached conclusions that are, in substance, acceptable, although the reasoning path followed is not always entirely convincing.

LA “PRESENZA VIRTUALE” DELL'OFFESO E I MOBILI CONFINI TRA DIFFAMAZIONE E INGIURIA NELL'ERA DEI SOCIAL NETWORK

Corte di Cassazione; sezione quinta; sentenza 12 agosto 2025, n. 29458

commento di Olimpia Barresi

745

747

Sommario: 1. Premessa: brevi cenni introduttivi. – 2. La vicenda processuale. – 3. Diffamazione e ingiuria: il confine normativo. – 3.1. La complessa definizione del concetto di “presenza virtuale”. – 3.2. L'allargamento di una fattispecie in-definita: necessità di un riadattamento? – 4. Considerazioni conclusive.

Il presente contributo prende in esame un caso sottoposto al giudizio della Corte di Appello di Reggio Calabria che condannava la ricorrente per il reato di diffamazione aggravata ex art. 595 comma 3 c.p. La decisione in epigrafe si pone in linea di continuità con i più recenti arresti giurisprudenziali, soffermandosi, in particolare, sul dibattuto concetto di “presenza virtuale”. L'autrice si propone di esaminare i profili più significativi delle evoluzioni giurisprudenziali riguardanti i confini tra ingiuria e diffamazione nell'era dei *social network*. La decisione in commento si inserisce in un contesto in cui il diritto penale è chiamato a confrontarsi con le nuove sfide della comunicazione digitale, nel difficile bilanciamento tra tutela dell'onore ed evoluzione normativa; tale distinzione si rivela oggi di particolare rilievo, poiché le offese veicolate tramite i *social network* mettono costantemente alla prova i tradizionali confini delle due fattispecie, imponendo una rilettura critica delle categorie penalistiche e semantiche.

This contribution examines a case submitted to the Court of Appeal of Reggio Calabria, which convicted the appellant of aggravated defamation pursuant to Article 595(3) of the Italian Criminal Code. The decision is consistent with recent case law, focusing in particular on the debated notion of "virtual presence." The author sets out to analyze the most significant aspects of the evolving jurisprudence concerning the boundaries between insult and defamation in the age of social networks. The ruling in question must be understood within a broader framework in which criminal law is called upon to confront the new challenges of digital communication, while seeking a delicate balance between the protection of reputation and normative developments. This distinction proves especially significant today, as offenses disseminated through social media continually test the traditional boundaries of the two offenses, requiring a critical re-examination of established legal and semantic categories.

QUALE RELAZIONE TRA LA PROVOCAZIONE E LA REAZIONE DIFFAMATORIA NEL WEB?

Corte di Cassazione; sezione quinta; sentenza 3 giugno 2025, n. 20392

commento di Federico Cerqua

755

757

Sommario: 1. Premessa. – 2. La vicenda processuale. – 3. La provocazione nella decisione della Suprema Corte. – 4. Qualche breve considerazione critica. – 5. Conclusioni.

Il contributo si prefigge il compito di provare a delineare la sagoma della provocazione, disciplinata dall'art. 599 c.p., in relazione alla diffamazione commessa attraverso la pubblicazione di post offensivi, rilevando che i parametri normativi – contiguità temporale tra provocazione e risposta diffamatoria e fatto ingiusto altrui – vanno modulati secondo le cadenze tipiche della tecnologia telematica.

This paper aims to outline the definition of provocation, governed by Article 599 of the Criminal Code, in relation to defamation committed through the publication of defamatory offensive posts. It highlights that the regulatory parameters—temporal proximity between provocation and defamatory response and the unjust act of another—must be adjusted according to the typical rhythms of electronic technology.

IL DIVORZIO PER SOTTRARSI AL FISCO: LA RILEVANZA PROBATORIA DEGLI INDIZI "SOCIAL"

Corte di Cassazione; sezione terza; sentenza 28 febbraio 2025, n. 8259

commento di Adriana Patumi

763

765

Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. Gli effetti della sottrazione dei propri beni alle pretese erariali. – 2.1. Le conseguenze nel diritto civile. L'azione revocatoria. – 2.2. Le conseguenze nel diritto penale. Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. – 3. Le risultanze "social" come elemento probatorio in ambito tributario.

Il presente contributo analizza le conseguenze, civilistiche ma anche penali, in cui potrebbero incorrere i contribuenti che, allo scopo di sottrarre le proprie garanzie patrimoniali al Fisco, decidano di ricorrere al divorzio. La sentenza in commento, inoltre, offre interessanti spunti di riflessione in merito agli effetti indesiderati delle esternazioni sui *social network*, le quali possono essere assunte come mezzi di prova ai fini della dimostrazione di fatti rilevanti in ambito tributario.

The essay analyzes the civil and criminal consequences that taxpayers may face if they decide to seek divorce in order to secure their financial guarantees from the tax authorities. The ruling under review also offers interesting insights into the undesirable effects of social media posts, which can be used as evidence to demonstrate tax-relevant facts.

AMMINISTRATIVA

LA DISTINZIONE TRA DECISIONE AMMINISTRATIVA ALGORITMICA E ALGORITMO DI MERO SUPPORTO NELL'ESAME DELLE ISTANZE DI ACCESSO AI CODICI SORGENTE: SERVE DAVVERO?

Consiglio di Stato; sezione quinta; 4 giugno 2025, n. 4857

commento di Cino Benelli e Alessandro Orlandi

771

782

Sommario: 1. L'oggetto dell'indagine. 2. L'antefatto: l'esclusione di un operatore economico per difetto di corrispondenza dell'impronta digitale. – 3. La mancata ostensione del codice sorgente e l'ordinanza di prime cure. – 4. La decisione del Consiglio di Stato: la distinzione tra decisioni amministrative algoritmiche e algoritmi di mero supporto. – 5. L'ammissibilità della distinzione tra decisione amministrativa algoritmica e algoritmo di mero supporto: il piano ontologico. – 6. (segue): il piano giuridico. – 7. (segue): le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza in materia di concorsi per l'accesso al pubblico impiego. – 8. Una possibile soluzione alternativa: il bilanciamento tra diritto alla conoscibilità e proprietà intellettuale. – 9. Conclusioni. Per l'adozione del criterio-guida della pienezza e effettività della tutela giurisdizionale

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato elabora una inedita distinzione tra *decisioni amministrative algoritmiche* e *algoritmi di mero supporto*. Tale distinzione, nella prospettiva dei giudici, è funzionale a circoscrivere l'operatività dell'obbligo incondizio-

nato di ostensione del codice sorgente ai soli casi nei quali la piattaforma telematica, estromettendo il fattore umano dal processo decisionale, genera essa stessa il provvedimento amministrativo. Viceversa, ritiene il collegio nel caso di specie che, là dove l'algoritmo sia impiegato ai soli fini di accertamento di un fatto, il diritto di accesso al codice sorgente è condizionato a una dimostrazione, da parte dell'operatore economico, di indispensabilità ai fini della tutela giurisdizionale. Tale distinzione, tuttavia, oltre a essere sprovvista di un fondamento ontologico e giuridico, appare incoerente con la pregressa giurisprudenza in materia e, in fin dei conti, appare inutile ai fini della decisione.

This decision develops an unprecedented distinction between algo-rhythmic administrative decisions and mere support algorithms. The purpose of this distinction is to confine the public bodies' obligation to display the source code to economic operators only when a digital platform excludes humans from the decision-making process. Vice-versa, when the algorithm is employed solely to help humans in the decision-making process, economic operators can access to the source code only if they demonstrate that this is vital for the purposes of their judicial protection. This distinction, however, not only shows a lack of ontological and legal basis, but appears inconsistent with previous jurisprudence on the matter and, at the end of the day, seems to be useless for the purposes of the decision.

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E PUBBLICITÀ DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI: IL DIFFICILE (MA NECESSARIO) BILANCIAMENTO NELL'ERA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

T.A.R. Lazio; sezione prima; sentenza 17 aprile 2025, n. 7625

commento di Elio Guarnaccia e Ornella Scinà

789

793

Sommario: 1. Il caso. – 2. Il quadro normativo di riferimento: la tutela della privacy e l'oscuramento del dato personale. – 3. Trasparenza giudiziaria: le garanzie fondamentali sottese all'esigenza di pubblicità dei provvedimenti. – 4. La sentenza tra passato e futuro: questioni consolidate e nuovi approdi della giurisprudenza. – 5. Osservazioni critiche conclusive e spunti di riflessione.

Il presente contributo offre una disamina di una recente sentenza del T.A.R. Lazio concernente la legittimità dell'oscuramento generalizzato dei dati personali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali civili pubblicati in una nuova banca dati giuridica istituita dal Ministero della Giustizia. Il caso trae origine dall'impiego di un algoritmo per l'anonimizzazione automatica dei provvedimenti che ha sollevato criticità legate all'esatta intellegibilità delle decisioni giudiziarie. Il T.A.R., accogliendo *in parte qua* il ricorso, ha stabilito che il bilanciamento tra tutela della privacy e pubblicità delle pronunce spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria e ha escluso che la pubblica amministrazione o i gestori delle banche dati possano procedere autonomamente all'oscuramento dei dati. Nel corso della disamina sono offerti spunti critici in merito a tale interpretazione. Si riflette, inoltre, sul ruolo dell'intelligenza artificiale nei processi di anonimizzazione, ritenendo imprescindibile l'impiego di algoritmi nell'ambito della digitalizzazione della giustizia.

The essay provides an analysis of a recent ruling by the Administrative Court of Lazio (T.A.R. Lazio) concerning the legitimacy of the generalized redaction of personal data contained in civil judicial decisions published in a new legal database established by the Ministry of Justice. The case stems from the use of an algorithm for the automatic anonymization of rulings, which raised concerns regarding the clarity and intelligibility of judicial decisions. The Court, partially upholding the claim, held that the balancing of privacy protection and the publicity of judicial decisions lies exclusively with the judicial authority, ruling out the possibility for public administrations or database managers to autonomously carry out data redaction. Throughout the analysis, critical insights are offered regarding this interpretation. The paper also reflects on the role of artificial intelligence in anonymization processes, emphasizing the essential use of algorithms in the broader context of justice system digitalization.

This decision develops an unprecedented distinction between algo-rhythmic administrative decisions and mere support algorithms. The purpose of this distinction is to confine the public bodies' obligation to display the source code to economic operators only when a digital platform excludes humans from the decision-making process. Vice-versa, when the algorithm is employed solely to help humans in the decision-making process, economic operators can access to the source code only if they demonstrate that this is vital for the purposes of their judicial protection. This distinction, however, not only shows a lack of ontological and legal basis, but appears inconsistent with previous jurisprudence on the matter and, at the end of the day, seems to be useless for the purposes of the decision.

PRASSI

IL CONSENSO COME STRUMENTO DI AUTODETERMINAZIONE DELL'INTERESSATO: IL TELEMARKETING DOPO IL CASO ENERGIA PULITA

di Francesco Cerciello

801

Sommario: 1. Il trattamento dei dati personali nel *telemarketing*. – 2. Il consenso nel *telemarketing*: condizione di liceità e strumento di autodeterminazione dell'utente. – 3. Il caso *Energia Pulita*: la stretta del Garante sui "consensi *omnibus*". – 4. I nuovi paradigmi interpretativi per le pratiche commerciali di *telemarketing*: tra granularità del consenso,

controlli e trasparenza. – 5. Nodi applicativi e traiettorie evolutive della disciplina *privacy* a seguito di *Energia Pulita*.

Il provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali nei confronti di Energia Pulita ha marcato una svolta interpretativa di assoluta rilevanza nell'evoluzione della disciplina delle pratiche commerciali di *telemarketing*.

Pronunciandosi sull'inammissibilità e illegittimità dei cosiddetti “consensi *omnibus*”, l'Autorità ha sostenuto con forza e chiarezza la necessità di una manifestazione di volontà selettiva e granulare da parte degli interessati, così che questi possano esercitare un controllo effettivo sul trattamento e sulla condivisione dei propri dati. Non mancando di soffermarsi sul valore e sugli effetti dell'istituzione del Registro Pubblico delle Opposizioni, il Garante invita i titolari del trattamento a una responsabilità più ampia, che estenda e concreti il principio di *accountability* attraverso controlli stringenti e verificabili lungo l'intera filiera commerciale, dalle agenzie ai *call center* fino ai *lead provider*. Contestualmente al caso *Energia Pulita*, il presente contributo esamina l'innalzamento degli *standard* di liceità e conformità al quadro normativo delle pratiche promozionali, in coerenza con le linee di indirizzo dell'European Data Protection Board e le nuove *best practice* tracciate per gli operatori: dalla strutturazione modulare e stratificata dei meccanismi di raccolta del consenso, alla *governance* contrattuale della catena dei responsabili, fino alla gestione dei sistemi CRM e alle verifiche prescritte presso l'RPO. In conclusione, sono approfondite le possibili traiettorie evolutive del quadro regolatorio, nella prospettiva e nella dimensione entro le quali dovrà misurarsi l'effettiva portata sistemica delle indicazioni interpretative fornite dall'Autorità.

The decision adopted by the Italian Data Protection Authority against Energia Pulita represents a hermeneutical turning point of considerable relevance in the progressive development of the regulatory framework governing telemarketing practices.

By declaring the inadmissibility and unlawfulness of the so-called “omnibus consents”, the Authority unequivocally reaffirmed the imperative of a selective and granular manifestation of consent by data subjects, thereby ensuring their effective ability to exercise substantive control over both the processing and the dissemination of their personal data. In so doing, the Authority also emphasized the legal significance and systemic implications of the Public Register of Objections (the so-called “Registro Pubblico delle Opposizioni”), construing it as a pivotal safeguard in the architecture of data subject protection. Within such a framework, data controllers are urged to embrace an enlarged conception of responsibility, one that operationalizes the principle of accountability through the institution of rigorous and objectively verifiable controls across the entire commercial chain – extending from agencies to call centers and lead providers.

In parallel with its adjudication in Energia Pulita, the present contribution explores the consequent elevation of the standards of lawfulness and compliance applicable to promotional practices. Such elevation emerges in consonance with the interpretative orientations of the European Data Protection Board and with the nascent best practices delineated for market operators: ranging from the modular and layered design of consent-collection mechanisms, to the contractual governance of processor chains, and including the management of CRM systems as well as the verification duties imposed in relation to the Public Register of Objections.

Finally, the analysis addresses the potential trajectories of regulatory evolution, situating them within the broader perspective and systemic dimension against which the true normative reach of the Authority's interpretative guidelines will ultimately need to be assessed.

RESPONSABILITÀ E ACCOUNTABILITY ALGORITMICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

di Francesco Della Rocca

811

Sommario: 1. Algoritmi e decisione pubblica. – 2. L'*accountability* algoritmica nella P.A. – 3. La responsabilità nelle decisioni automatizzate. – 4. Controllo umano e imputabilità delle decisioni automatizzate. – 5. L'opacità algoritmica. – 6. Conclusioni.

Questo lavoro si propone di esplorare criticamente l'impatto della digitalizzazione e dell'automazione nei processi giuridici, soffermandosi sull'intreccio tra innovazione tecnologica, esigenze di efficienza e tutela dei diritti fondamentali. La ricerca analizza le potenzialità e i rischi dell'impiego di algoritmi predittivi nella giustizia, con particolare attenzione al principio di imparzialità, alla trasparenza delle decisioni automatizzate e alla responsabilità per gli esiti distorti o discriminatori. In un'ottica interdisciplinare e comparativa, il contributo si sofferma altresì sulle implicazioni organizzative, normative e culturali della giustizia digitale, valorizzando la necessità di un equilibrio tra progresso tecnologico, controllo umano e garanzie costituzionali. L'obiettivo è stimolare una riflessione critica e consapevole sul futuro del diritto in un'epoca dominata dai dati, evitando derive tecnocratiche e riaffermando la centralità del fattore umano nei processi decisionali pubblici.

This paper is aimed to critically explore the impact of digitalization and automation on legal processes, focusing on the interplay between technological innovation, the need for efficiency, and the protection of fundamental rights. The research analyses the potentiality and risks of using predictive algorithms in justice, with particular attention to the principle of impartiality, transparency of automated decisions, and accountability for biased or discriminatory outcomes. From an interdisciplinary and comparative perspective, the contribution also focuses on the organizational, regulatory, and cultural implications of digital justice, highlighting the need for a balance between technological progress, human oversight, and constitutional guarantees. The goal is to stimulate critical and informed reflection on the future of law in a data-driven era, avoiding technocratic drifts and

reaffirming the centrality of the human factor in public decision-making processes.

LA VALUTAZIONE DELLE CRIPTOVALUTE: PROFILI GIURIDICI ED ECONOMICI

di Roberto Moro-Visconti

823

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Metodi tradizionali e i loro limiti. – 3. Peculiarità e rischi delle criptovalute. – 4. Modelli alternativi di valutazione delle cripto-attività. – 5. Approcci emergenti. – 6. Quadro normativo e contabile. – 7. Categorie specializzate di cripto-attività. – 8. Verso un modello multistrato. – 9. Implicazioni pratiche. – 10. Conclusioni.

Il contributo analizza i limiti dei metodi tradizionali di valutazione delle criptovalute e propone modelli alternativi ed emergenti, includendo metriche on-chain, approcci di rete e intelligenza artificiale. Viene presentato un modello multistrato che integra variabili economiche, tecnologiche, giuridiche e comportamentali, con implicazioni per imprese, investitori, regolatori e professionisti.

This paper examines the shortcomings of traditional valuation methods for cryptocurrencies and explores alternative and emerging models, including onchain metrics, network approaches, and artificial intelligence. It proposes a multilayer model integrating economic, technological, legal, and behavioral variables, highlighting practical implications for companies, investors, regulators, and legal professionals

■ RECENSIONI

FORTUNATO COSTANTINO, L'INSEGNAMENTO DI SOPHÌA. UNA NOVELLA CYBORG TRA ETICA, IA E RESPONSABILITÀ UMANA. (RECENSIONE A)

di Giuseppe Corasaniti

831

GIUSEPPE CORASANITI, RACCONTI ROMANI CIBERNETICI. (RECENSIONE A)

di Bruno Tassone

833